

Legge regionale 27 maggio 1983 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 4

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all' articolo 1.

A tal fine, il Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono pubblicate le dichiarazioni suindicate, è reso disponibile per la consultazione da parte dei soggetti predetti.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno, altresì, diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell' articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

(1)

Note:

1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 15, comma 4, L. R. 13/2003